

Capitolo III

DIRITTI CIVILI E LIBERTÀ

1. DIRITTO DI REGISTRAZIONE E CITTADINANZA

29. Il Comitato, richiamando l'accettazione da parte dello Stato Italiano della Raccomandazione n. 40 dell'Universal Periodic Review, al fine di attuare la Legge 91/1992 sulla cittadinanza italiana, in modo da preservare i diritti di tutti i minorenni che vivono sul territorio nazionale, raccomanda all'Italia:

a) di assicurare che l'impegno sia onorato tramite la legge e di facilitarlo nella pratica con la registrazione alla nascita di tutti i bambini nati e cresciuti in Italia;

b) di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini a essere registrati alla nascita, indipendentemente dall'estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori;

c) di facilitare l'accesso alla cittadinanza per i bambini che potrebbero altrimenti essere apolidi.

CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 29

L'acquisizione della cittadinanza per i minorenni di origine straniera è disciplinata dalla Legge 91/1992¹.

L'attuale normativa s'ispira al principio dello *ius sanguinis*, ossia il diritto di acquisire la cittadinanza italiana se almeno uno dei genitori è cittadino italiano.

La legge prevede che un minorenne nato in Italia da genitori non cittadini possa acquisire la cittadinanza al compimento dei 18 anni, a condizione che ivi abbia risieduto legalmente ed ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari la volontà di acquisirla entro un anno da quel momento².

Per quanto riguarda i **minori stranieri adottati o affidati a scopo di adozione** (Legge 91/1992, art. 3), acquistano la cittadinanza italiana mediante provvedimento dell'Autorità Giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all'estero, mediante provvedimento dell'Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i Minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile. Fino al 2007 il minorenne adottato al momento del suo ingresso in Italia era ritenuto a tutti gli effetti uno straniero, con conseguente necessità di richiedere (e ottenere) il permesso di soggiorno. Successivamente, con Direttiva Ministeriale del 21 febbraio 2007³ si è disposto che "ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione non è richiesto il permesso di soggiorno". Ciò ha contribuito a consentire al minorenne adottato, che spesso giunge in Italia in età scolastica e dunque viene rapidamente a confrontarsi con gli altri bambini, di sentirsi meno diverso e di avviare più agevolmente il percorso di integrazione. Si sottolinea che, in attesa della trascrizione nei registri

¹ Per maggiori approfondimenti sulla legislazione in tema di registrazione e cittadinanza, si veda lo storico dei Rapporti CRC: <http://www.gruppocrc.net/Diritto-registrazione-e>.

² L'articolo 33 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, c.d. "Decreto del Fare", dispone che allo straniero o all'apolide nato in Italia, che voglia acquisire la cittadinanza italiana, non siano imputabili le eventuali inadempienze riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione.

L'interessato può dimostrare, infatti, il possesso dei requisiti richiesti, con ogni altra documentazione idonea, come certificazioni scolastiche o mediche attestanti la presenza del soggetto in Italia sin dalla nascita e l'inserimento dello stesso nel tessuto socio-culturale.

³ Cfr.

<http://www.commissioneadozioni.it/media/18935/testo%20della%20direttiva.pdf>



dello stato civile del provvedimento di riconoscimento dell'adozione, i minorenni adottati non hanno, nella documentazione ufficiale (es. CF, documenti sanitari), l'indicazione del cognome: pertanto o il cognome è sostituito dalla parola "senzacognome" o è sostituito dalla ripetizione del nome.

Il 13 ottobre 2015 la **Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il testo unificato di vari disegni di legge in materia di cittadinanza**⁴. La suddetta proposta si concentra su nuove misure di acquisto della cittadinanza da parte dei minorenni, apportando a tal fine alcune modifiche alla legge in vigore.

Le novità principali del testo consistono nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita (c.d. *ius soli*) e nell'introduzione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito a un percorso scolastico (c.d. *ius culturae*).

In particolare si prevede **la cittadinanza per nascita** per chi sia nato sul territorio della Repubblica da genitori non cittadini, dei quali almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente o in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (cd. *ius soli*). In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà, espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.

La fattispecie di acquisto della **cittadinanza per *ius culturae*** riguarda invece il minorenne di origine straniera, che sia nato in Italia o vi abbia fatto

ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, purché abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione, o abbia frequentato percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso.

Si introduce inoltre **un ulteriore caso di concessione della cittadinanza** per lo straniero che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, e che abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione con il conseguimento di una qualifica professionale. Tale fattispecie dovrebbe pertanto riguardare il minorenne straniero che abbia fatto ingresso nel territorio italiano tra il dodicesimo e il diciottesimo anno di età.

Tra le ulteriori disposizioni della proposta, si prevede infine l'esonero dal pagamento del contributo attualmente previsto dalla legge per le richieste di cittadinanza, per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori⁵.

È stata nel frattempo dettata una **disciplina transitoria** per coloro che abbiano maturato i requisiti per l'acquisto

⁴ Il testo della PDL S. 2092 è attualmente all'esame del Senato ed è la risultante dell'unificazione del Disegno di Legge d'iniziativa popolare n. 9 e dei Disegni di Legge n. 200, 250, 273, 274, 349, 369, 404, 463, 494, 525, 604, 606, 647, 707, 794, 836, 886, 945, 1204, 1269, 1443, 2376, 2495, 2794 e 3264; un iter di proposte di legge cominciato nel 2012.

⁵ Nel 2014, in sede di audizione alla Camera, in merito alle proposte di legge sulla cittadinanza, il Comitato italiano per

l'UNICEF, Save the Children e Rete G2-Seconde Generazioni avevano chiesto che nel nuovo testo in materia di acquisizione della cittadinanza fosse prevista l'esclusione dei minori dal pagamento del contributo di euro 200,00, introdotto dalla Legge 94 del 15 luglio 2009 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Modifiche in materia di cittadinanza della Legge 91 del 5 febbraio 1992, art. 9 bis, comma 2.



ius culturae e abbiano già compiuto i 20 anni di età, prima dell'entrata in vigore della legge in esame⁶. Secondo gli ultimi dati ISTAT, sono aumentati in maniera costante e molto sostenuta – da circa 10mila nel 2011 a quasi 48mila nel 2014⁷ – coloro che acquisiscono la cittadinanza per trasmissione dai genitori e coloro che, nati nel nostro Paese, scelgono la cittadinanza italiana al compimento del diciottesimo anno. È nato in Italia il 30,4% degli studenti stranieri delle scuole secondarie di primo e secondo grado; il 23,5% è arrivato prima dei 6 anni, il 26,2% è entrato in Italia tra i 6 e i 10 anni e il 19,9% è arrivato a 11 anni o più. La quota di coloro che si sentono italiani sfiora il 38%; il 33% si sente straniero e poco più del 29% preferisce non rispondere. La situazione si capovolge tra gli studenti stranieri nati in Italia: si considera straniero solo il 23,7% degli intervistati, mentre il 47,5% si sente italiano.

In attesa della prosecuzione dell'iter in Senato del testo approvato alla Camera, lo scorso febbraio è entrato in vigore il Disegno di Legge n. 1871⁸, che sancisce il cosiddetto *ius soli sportivo*, ossia la norma che ammette nelle società sportive giovani stranieri residenti in Italia, a partire dai 10 anni di età. Il provvedimento è stato fortemente sostenuto dalle società sportive.

Il diritto di registrazione alla nascita di tutti i bambini nati e cresciuti in Italia, a cui il Comitato ONU dedica un'esplicita Raccomandazione, è però ancora lontano dall'esser garantito. Eppure la registrazione alla nascita è fondamentale per garantire che i bambini non vedano negati i propri diritti e non rimangano esclusi dai sistemi sanitari, sociali e d'istruzione. Come già riportato nei precedenti Rapporti CRC, l'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, con Legge 94/2009, in combinato disposto con gli ex artt. 361-362 c.p., obbliga alla denuncia i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza della situazione di irregolarità di un migrante. Tale obbligo rappresenta un deterrente per quei genitori che, trovandosi in situazione irregolare, non si presentano agli uffici anagrafici per la registrazione del figlio, per paura di essere identificati ed eventualmente espulsi⁹.

A settembre 2015 è stata approvata in via definitiva da parte del Parlamento Italiano la Legge di adesione alla Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961¹⁰; ciò rappresenta sicuramente un ulteriore segnale positivo per il superamento del fenomeno, tuttavia l'adozione di una legge organica darebbe maggiori garanzie per il riconoscimento

⁶ Secondo le stime del Ministero dell'Interno sarebbero circa 127.000 i beneficiari della norma transitoria.

⁷ ISTAT, *Integrazione delle seconde generazioni*, indagine condotta nel 2015 e cofinanziata da Unione Europea e Ministero dell'Interno, a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI).

⁸ DDL 1871/2016 – Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle Federazioni nazionali, alle discipline associate o agli Enti di promozione sportiva, favorendone la partecipazione a tutti i livelli.

⁹ A questo riguardo si ricorda che, sebbene la Circolare del 7 agosto 2009 del Ministero dell'Interno specifichi che non è necessario esibire documenti inerenti il soggiorno per attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita e dello stato civile), tale

disposizione ha avuto una scarsa pubblicizzazione, così come è rimasto disatteso il sollecito sopra riportato del Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, affinché l'Italia intraprenda una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini a essere registrati alla nascita, indipendentemente dallo status giuridico dei genitori. In Parlamento è depositata una Proposta di Legge per reintrodurre esplicitamente gli atti di stato civile tra quelli per i quali non è necessaria l'esibizione dei documenti di soggiorno (c. 740).

¹⁰ Cfr. la Legge 162 del 29 settembre 2015, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 237 del 12 ottobre 2015: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-12&atto.codiceRedazionale=15G00176&elenco30giorni=false. Per maggiori approfondimenti sulle due Convenzioni sull'apolidia, si veda: <http://www.unhcr.it/chi-aiutiamo/dichi-si-occupa-lunhcr/apolidi/le-due-convenzioni-sullapolidia>



dello status di apolidia, rispetto agli attuali iter giudiziario o amministrativo.

Il Gruppo CRC raccomanda:

1. Al Parlamento, alla luce dell'urgenza di ottenere una riforma che faciliti l'acquisto della cittadinanza italiana per i minorenni di origine straniera, più volte sollecitata dal Gruppo CRC, di ottemperare a una rapida prosecuzione dei lavori parlamentari in Senato e all'approvazione in via definitiva del testo di riforma;

2. Al Parlamento di approntare una riforma legislativa che garantisca il diritto alla registrazione per tutti i minorenni nati in Italia, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori.